

COMUNICATO AGLI ADERENTI n.4 – 2026

Riforma della previdenza complementare: Novità Legge di Bilancio 2026 e nuove prestazioni

La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto importanti novità nel sistema della previdenza complementare, incidendo sull'intero percorso dell'aderente, dalle modalità di adesione, fino alle forme di erogazione delle prestazioni pensionistiche integrative.

Si illustrano di seguito principali contenuti e i relativi effetti per gli aderenti.

1. AUMENTO DEL LIMITE DI DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO

Dal **1° gennaio 2026** è in vigore l'aumento del limite massimo annuo di deducibilità fiscale dei contributi versati alla previdenza complementare, che passa da **5.164,57** a **5.300** euro.

La modifica interessa tutti gli aderenti al Fondo e amplia l'importo massimo dei contributi che possono essere portati in deduzione dal reddito complessivo ai fini fiscali.

In concreto, gli aderenti che nel corso dell'anno effettuano versamenti alla previdenza complementare potranno beneficiare della deduzione fiscale fino al nuovo limite previsto dalla normativa, con una conseguente possibile riduzione del reddito imponibile su cui viene calcolata l'IRPEF.

Ai fini del raggiungimento della soglia annua di 5.300 euro devono essere considerati complessivamente:

- i contributi a carico dell'aderente, versati tramite trattenuta in busta paga o mediante bonifico bancario;
- i contributi versati dal datore di lavoro in favore dell'aderente;
- gli eventuali contributi volontari aggiuntivi;
- i versamenti effettuati a favore dei familiari fiscalmente a carico.

Restano esclusi dal calcolo del limite di deducibilità i versamenti relativi al TFR destinato alla previdenza complementare.

La normativa riconosce, altresì, un regime di favore per i **soggetti di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007** (soggetti con versamenti contributivi alla previdenza obbligatoria successivi al 1° gennaio 2007): il limite di "extra-deduzione" utilizzabile ogni anno sale a **2.650** euro, portando il tetto massimo complessivo (sommando la deducibilità ordinaria e quella extra) a **7.950** euro annui.

2. L'ADESIONE AUTOMATICA

Dal **1° luglio 2026** entra in vigore il meccanismo del silenzio-assenso per l'adesione alla previdenza complementare: le nuove disposizioni interessano i lavoratori che instaurano un nuovo rapporto di lavoro a partire dal 1° luglio 2026 e introducono regole specifiche per la destinazione del TFR e per l'accesso alla previdenza complementare, a seconda che il lavoratore sia alla prima esperienza di lavoro dipendente oppure abbia già maturato precedenti rapporti di lavoro.

Per i lavoratori assunti o riassunti a partire dal 1° luglio 2026, il datore di lavoro fornirà, al momento dell'assunzione, l'informativa prevista e la relativa modulistica contenente tutti i dettagli.

A. Lavoratore alla prima assunzione (al primo rapporto di lavoro dipendente nel settore privato):

Entro 60 giorni dalla data di assunzione, il lavoratore può scegliere di:

- aderire a un fondo pensione di propria scelta;
- destinare il TFR maturando all'azienda (o al Fondo Tesoreria INPS, nei casi previsti dalla legge).

In assenza di una scelta espressa entro tale termine, il lavoratore sarà iscritto automaticamente ed "in forma piena" al Fondo negoziale previsto dal CCNL con decorrenza dalla data di assunzione.

B. Lavoratore "riassunto" (ha già avuto in passato uno o più rapporti di lavoro dipendente e sottoscrive un nuovo contratto di lavoro):

Al momento dell'assunzione il lavoratore deve dichiarare se è già titolare di una posizione di previdenza complementare:

1. Se possiede già una posizione previdenziale, il TFR maturando non potrà essere lasciato in azienda. I nuovi versamenti confluiranno automaticamente nel fondo negoziale previsto dal CCNL, salvo diversa scelta del lavoratore che può decidere di mantenere o trasferire la propria posizione presso un altro fondo pensione. L'adesione automatica non si applicherà nel caso in cui l'aderente abbia riscattato interamente la posizione individuale precedentemente maturata.
2. Se non possiede alcuna posizione di previdenza complementare, il TFR continuerà ad essere destinato all'azienda (o al Fondo Tesoreria INPS, nei casi previsti dalla legge), fermo restando il diritto del lavoratore di aderire in qualsiasi momento ad un fondo pensione.

• La rinuncia

La rinuncia espressa del lavoratore entro i 60 giorni successivi all'assunzione si qualifica come causa estintiva dell'adesione automatica ed esplica i suoi effetti con efficacia retroattiva sin dal momento dell'avvenuta adesione.

- **Forme di contribuzione e linee di investimento**

Per i lavoratori iscritti automaticamente a Fondenel a decorrere dal 1° luglio 2026, confluiranno al Fondo:

- il TFR maturando;
- il contributo del datore di lavoro;
- il contributo a carico del lavoratore (nella misura prevista dagli accordi collettivi).

Il Fondo è idoneo ad accogliere le adesioni automatiche a partire dal 1° luglio 2026 ed è dotato di un Piano di tipo Life Cycle - il “**Percorso Conservativo**” - che tiene conto dell'orizzonte temporale e dell'età anagrafica degli aderenti per la destinazione dei flussi contributivi e delle quote di TFR maturando derivanti dalle adesioni automatiche successive al 30 giugno 2026. Tale percorso, come dettagliato nella Nota Informativa (Parte I) del Fondo, presenta per le fasce d'età più giovani una moderata esposizione azionaria, che vira progressivamente e in modo graduale verso un precoce investimento in strumenti prevalentemente obbligazionari e monetari (*Bond, Inflation Linked Bond, Money Market*) all'avvicinarsi del requisito pensionistico.

Resta salva la facoltà di modificare in ogni momento l'opzione di investimento relativa all'adesione automatica, anche in deroga al periodo minimo di permanenza previsto dallo Statuto (come sarà indicato nella Lettera di benvenuto trasmessa dal Fondo).

3. NUOVE TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

La Legge di Bilancio 2026 amplia, altresì, le modalità di erogazione della posizione previdenziale accumulata presso il Fondo, al fine di offrire agli iscritti una maggiore flessibilità nella fase di accesso alla prestazione.

In particolare, dal **1° luglio 2026**, in alternativa alla rendita vitalizia, saranno introdotte tre ulteriori tipologie di prestazioni pensionistiche che consentono di adattare il trattamento pensionistico complementare alle diverse esigenze personali dell'aderente:

1. la rendita a durata definita;
2. i prelievi liberamente determinabili;
e, dal **31 ottobre 2026**:
3. l'erogazione frazionata del montante accumulato.

È tuttavia previsto un **periodo transitorio** durante il quale le forme pensionistiche complementari potranno acquisire le richieste di accesso alle nuove prestazioni e procedere alla loro erogazione una

volta completati gli adeguamenti organizzativi e informatici necessari, che dovranno essere effettuati **entro il 31 dicembre 2026**.

Maggiori informazioni sulle nuove tipologie di prestazioni e sulle relative modalità di accesso saranno rese disponibili agli interessati con successive comunicazioni e attraverso l'aggiornamento della documentazione informativa e della relativa modulistica.

1. Rendita a durata definita.

La rendita a durata definita è una prestazione pensionistica erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dalle tavole ISTAT sulla mortalità della popolazione generale.

In caso di decesso dell'aderente prima della conclusione del periodo previsto, il montante residuo potrà essere destinato ai beneficiari o agli eredi secondo le indicazioni fornite dall'aderente al momento della richiesta della prestazione.

2. Prelievi liberamente determinabili.

L'aderente potrà decidere nel tempo quando effettuare i prelievi e quale importo richiedere, entro il limite massimo rappresentato dalla somma delle rate maturate e non riscosse della rendita a durata definita.

Questa modalità consente quindi una gestione più flessibile delle somme disponibili, adattandone l'utilizzo alle proprie necessità.

3. Erogazione frazionata del montante.

L'aderente potrà richiedere che il capitale accumulato venga erogato in rate periodiche per un periodo scelto, purché non inferiore a cinque anni.

Questa soluzione consente di trasformare il montante maturato in un flusso periodico di entrate per un periodo prestabilito.

Dal punto di vista fiscale, questa modalità presenta - sui montanti post 2007 - una disciplina meno favorevole rispetto alle altre opzioni: l'aliquota applicabile, infatti, parte dal 20% e può ridursi progressivamente fino al 15% dopo 35 anni di partecipazione alla previdenza complementare (contro il 15% - 9% delle altre due).

Le nuove tipologie di prestazioni presentano alcune caratteristiche comuni:

- l'aderente potrà scegliere una sola modalità di prestazione: le tre opzioni non sono cumulabili tra loro né con la rendita vitalizia;
- una volta scelta, la prestazione richiesta non potrà essere revocata (comunque non dopo che venga liquidato il primo importo);

- sarà comunque possibile, anche successivamente, convertire la prestazione in una rendita vitalizia, anche mediante trasferimento presso un altro fondo pensione;
- non è possibile proseguire la contribuzione volontaria al Fondo, mentre resterà comunque possibile effettuare lo switch tra i comparti di investimento;
- il capitale non ancora erogato resterà investito presso il Fondo fino alla conclusione della prestazione;
- il comparto di investimento predefinito sarà il comparto monetario, salvo diversa scelta dell'aderente;
- al momento della richiesta, l'aderente dovrà fornire indicazioni specifiche per la gestione dell'eventuale premorienza;
- potranno essere previste spese di erogazione della prestazione, secondo quanto sarà definito dal Fondo.

4. PORTABILITÀ DEL CONTRIBUTO DATORIALE

La disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio prevede, infine, la possibilità di trasferire il contributo datoriale anche in caso di adesione a forme pensionistiche complementari diverse dal fondo negoziale di riferimento, quali i fondi pensione aperti (FPA) e i piani individuali pensionistici (PIP).

L'applicazione di tale previsione è stata, tuttavia, differita al **31 ottobre 2026**.

In attesa del completamento del quadro normativo, ricordiamo sin da ora agli iscritti che, nella valutazione di un eventuale trasferimento verso altre forme di previdenza complementare, è importante considerare attentamente anche l'incidenza dei costi sulla prestazione pensionistica finale: Fondenel è, infatti, un'associazione senza scopo di lucro, i cui costi di funzionamento sono posti direttamente a carico della Società aderente in cifra fissa o a carico dell'aderente, salvo diverse intese, in caso di scioglimento del rapporto associativo con il Fondo da parte della Società di appartenenza e i cui costi della gestione finanziaria sono tra i più bassi rispetto alle altre forme di previdenza complementare, come riporta l'ISC (indicatore sintetico dei costi) di cui alla Nota Informativa del Fondo.

5. ASPETTI CONCLUSIVI

Per gli iscritti già aderenti a Fondenel, la nuova disciplina non comporta alcuna modifica alla posizione previdenziale in essere né al comparto di investimento già scelto. La riforma introduce tuttavia nuove opportunità di scelta e prevede un incremento del limite di deducibilità fiscale per eventuali contribuzioni aggiuntive.

Di seguito si riportano le principali tappe di attuazione della riforma e le relative tempistiche:

- **dal 1° gennaio 2026:** innalzamento del limite annuo di deducibilità fiscale dei contributi versati alla previdenza complementare a **5.300 euro** (e a 7.950 per i dipendenti di prima occupazione);
- **dal 1° luglio 2026:** avvio delle nuove modalità di adesione automatica;
- **dal 1° luglio 2026:** introduzione delle nuove tipologie di prestazioni pensionistiche complementari, ad eccezione dell'“erogazione frazionata del montante”, la cui operatività decorrerà dal **31 ottobre 2026**, per le quali opera un periodo transitorio per la raccolta delle richieste fino al 31/12/2026;
- **dal 31 ottobre 2026:** entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di portabilità del contributo datoriale.

Ad ogni modo, il Fondo è impegnato a dare piena attuazione alle istruzioni emanate dall'Autorità di Vigilanza con le Deliberazioni del 19, 23 e 25 giugno 2026, provvedendo all'adeguamento della documentazione informativa, dei processi operativi e delle modalità di gestione delle prestazioni nei termini previsti dalla normativa.

Invitiamo, pertanto, gli interessati a consultare periodicamente il sito istituzionale www.fondenel.com per rimanere aggiornati sugli sviluppi e a prestare attenzione alle prossime comunicazioni che saranno pubblicate sul sito stesso.

Roma, 29 giugno 2026

Fondenel
Fondo Pensione Dirigenti del Gruppo Enel